Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI COMUNALI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON

ATTO DELIBERATIVO N. 36 IN DATA 10 Dicembre 2002
MODIFICATO CON ATTO DELIBERATIVO N.14 IN DATA 31 Marzo 2003
MODIFICATO CON ATTO DELIBERATIVO N.24 IN DATA 5 Luglio 2003
MODIFICATO CON ATTO DELIBERATIVO N.8 IN DATA 12 luglio 2010
MODIFICATO CON ATTO DELIBERATIVO N.26 IN DATA 18 dicembre 2010
MODIFICATO CON ATTO DELIBERATIVO N. 11 IN DATA 14 marzo 2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI COMUNALI

- **ART. 1** Il Comune di Crissolo affida in concessione ai proprietari di bestiame aventi residenza o meno nel Comune secondo le priorità di cui all'art.8 del presente Regolamento, i pascoli descritti nel successivo art.2, in seguito denominati pascoli e riportati nelle allegate schede, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.
- **ART. 2** I pascoli comunali disponibili, di cui all'art.1, sono suddivisi per zone, identificate sulla base delle consuetudini locali e descritte nelle allegate schede.

Le zone in cui si suddividono i pascoli comunali disponibili sono:

- 1) Tivoli Siliere Grangiun (parti A e B)
- 2) Furnai Pian Giaset (parti A, B, C, D)
- 3) Pian Fiorenza Pian del Re Armoine Laghi
- 4) Pian Regina Chiavel Funs
- 5) Balma Fundua La Font
- 6) Muande Cumpercie (parti A e B)
- 7) Ciampagna fini comuni
- **ART. 3 Il** contratto di concessione avrà la durata di 7 (sette) annate agrarie, ciascuna entro i limiti temporali di monticazione e demonticazione stabiliti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, fatte salve loro eventuali proroghe o limitazioni da parte dei soggetti competenti. Per la risoluzione anticipata del contratto è applicabile l'art. 5 della Legge 203/82, fatta salva la condizione che la risoluzione sia imputabile a cessazione di attività, grave malattia o decesso. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune provvederà, ai sensi del presente regolamento, alla riassegnazione della zona per il periodo rimanente in modo tal da mantenere tutti i contratti con la medesima scadenza.
- **ART. 4** La concessione del pascolo nelle zone di cui all'art.2 è subordinata alla presentazione presso gli uffici comunali da parte degli interessati di apposita domanda scritta, secondo il modello allegato al presente regolamento, entro i termini indicati all'art.5, nella quale dovrà precisarsi :
- 1. il numero e la specie del bestiame proprio per il quale viene chiesto il permesso di pascolo :
- 2. il numero e la specie del bestiame altrui per il quale viene chiesto il permesso di pascolo specificando se il relativo proprietario sia residente o meno;
- 3. la zona che il richiedente chiede in assegnazione per la monticazione ;
- 4. le generalità del richiedente e del proprietario del bestiame,.

I richiedenti che volessero avvalersi della priorità di cui all'art.8, punti 1 e 3 devono dichiarare nella domanda gli immobili situati nella località interessata di cui sono proprietari.

I richiedenti che volessero avvalersi delle priorità di cui all'art.8, punti 1, 2, 3 e 4 relativamente al possesso della residenza devono presentare contestualmente alla domanda la "scheda di stalla".

- 5. i richiedenti possono avere in concessione una sola zona o una parte di essa nel caso questa sia suddivisa in più porzioni.
- **ART. 5 -** Le domande di concessione del pascolo possono essere presentate entro i termini avanti indicati del primo anno della concessione. Il Comune provvederà a divulgare nel mese precedente apposito bando e avviso per la presentazione delle istanze. I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di concessione in sono i seguenti:

entro il 4 aprile del primo anno per coloro ai quali risultavano concessi, alla scadenza contrattuale precedente, i pascoli comunali disponibili, e ai residenti in Crissolo; entro il 11 aprile del primo anno per tutti gli altri soggetti interessati alla concessione dei pascoli comunali disponibili.

- **ART. 6 -** Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di concessione da parte di coloro ai quali risultavano concessi, alla scadenza contrattuale precedente ed ai residenti in Crissolo, i pascoli comunali disponibili e prima della decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle domande di concessione da parte di tutti gli interessati alla concessione medesima, l'Amministrazione Comunale, con proprio atto, provvede all'assegnazione dei pascoli comunali disponibili, secondo i criteri stabiliti all'art. 8, al quale seguirà la stipula di apposito contratto ai sensi dell'art. 45 della legge 203/82 (in deroga patti agrari).
- **ART. 7 -** Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di concessione da parte di tutti gli altri soggetti interessati alla concessione in concessione dei pascoli comunali disponibili, l'Amministrazione Comunale, con proprio atto, provvede all'assegnazione dei pascoli medesimi non già assegnati ai sensi dell'art.6, secondo i criteri stabiliti all'art. 8, al quale seguirà la stipula di apposito contratto ai sensi dell'art. 45 della legge 203/82 (in deroga patti agrari).
- **ART. 8** L'assegnazione dei pascoli, ai sensi degli artt. 6 e 7, avverrà nel rispetto delle consuetudini locali, secondo il seguente ordine di preferenza :
- 1. Residenti aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
- 2. Residenti non aventi le proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
- 3. Residenti aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame anche di terzi non residenti :
- 4. Residenti non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame anche di terzi non residenti ;
- 5. Non residenti. *Tra i non residenti, la priorità sarà assicurata a chi ha alpeggiato negli anni precedenti da almeno 10 anni e non è incorso nelle sanzioni previste dal regolamento*.

A parità delle suddette condizioni ai fini dell'assegnazione di una zona l'avente diritto è individuato in base a sorteggio qualora il preventivo tentativo di accordo tra le parti non abbia avuto esito.

- Ai proprietari di bestiame ai quali non sia possibile assegnare la zona o la località di pascolo richiesto, l'Amministrazione provvederà con proprio atto ad assegnare una zona disponibile non assegnata.
- **ART. 9** Entro i termini di cui al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e per ciascun anno dovrà pervenire agli uffici comunali la "domanda di trasferimento di bestiame per l'alpeggio e per la transumanza" (Mod. 6).

Entro il giorno successivo l'inizio della monticazione dovrà essere presentato presso gli uffici comunali il "certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali" (Mod.7), relativo a tutti i capi oggetto di monticazione e di quant'altro previsto dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

- **ART. 10** Il concessionario del pascolo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la rinuncia all'assegnazione o qualsiasi impedimento al trasferimento del bestiame nel pascolo assegnato.
- **ART.** 11 Il canone per la concessione dei pascoli comunali è determinato, con riferimento a ciascuna zona o parte di essa concessa, con atto della giunta comunale.

ART. 12 - Ogni annualità del canone di concessione per i terreni concessi verrà versata entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

Il mancato pagamento delle annualità entro se i mesi danno luogo alla risoluzione del contratto. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora che la Giunta Comunale andrà a determinare di anno in anno.

ART. 13 – E' facoltà del Comune concedere una zona a più soggetti qualora vi sia il consenso unanime da parte degli interessati.

In tal caso verranno stipulati contratti di concessione con ognuno dei concessionari e verranno assegnate agli stessi le superfici di pascolo in misura proporzionata al numero di capi di ciascun affittuario.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, da parte di uno o più concessionari, si applicano le norme di cui al precedente art.3.

ART. 14 - Il diritto di pascolo si esercita su tutta la superficie a ciò adatta e destinata. L'esercizio del pascolo avverrà successivamente per zone diverse, tenendo conto della produttività, del maggiore o minore sviluppo dell'erba, determinato dall'altitudine e dal decorso dell'annata. I concessionari dovranno monticare il bestiame obbligatoriamente e dovranno esercitare il pascolo secondo i criteri stabiliti dal P.S.R. – Misura 214.6.1 (Sistemi pascolivi estensivi) o altre normative

vigenti, pena decadenza della concessione.

ART. 15 - I concessionari dei pascoli sono tenuti a custodire il bestiame nonché mantenerlo nelle zone e/o località assegnate. L'uso di recinti elettrificati non deve ostacolare l'uso di strade e/o sentieri di pubblico transito. E' fatto obbligo di rimuovere i recinti e i paletti di delimitazione entro 15 giorni dalla data di demonticazione.

L'inosservanza accertata della disposizione di cui al comma precedente, è sanzionato con una pena pecuniaria pari a Euro 500,00 per ogni infrazione commessa. Qualora la recinzione non venga rimossa dai proprietari provvederà il personale comunale con addebito delle relative spese.

- **ART. 16** Qualora una zona sia stata richiesta da un unico proprietario di bestiame e ad esso assegnata, questi, previa comunicazione al Comune, potrà integrare il numero di capi precedentemente indicati nella domanda fino a portata massima della zona anche con animali non propri.
- **ART. 17** Durante il periodo di concessione, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, del Comune e personale della Comunità Montana hanno facoltà di eseguire verifiche straordinarie alla malga per constatare l'osservanza del presente regolamento e la esecuzione delle migliorie di cui al seguente articolo.
- **ART. 18** Nel caso in cui l'affittuario sottoscriva contratto territoriale con l'ente competente, dovranno essere effettuati in totale accordo con il Comune, a scelta del medesimo e con totale spesa a suo carico, degli interventi di miglioria alternativi tra loro come ad esempio:
- decespugliamento delle aree abbandonate e cespugliate e loro recupero al pascolo in misura di 50 mq. per ogni ettaro di pascolo ammesso a contributo da parte della Regione Piemonte;
- pulizia di tratti di viabilità (sentieri, strade agrosilvopastorali) di utilità pubblica nella misura di 10 metri per ogni ettaro di pascolo ammesso a contributo da parte della Regione Piemonte.
- **ART. 19** Qualora nel corso del contratto si rendessero urgenti e indilazionabili, lavori di conservazione e di migliorie non previste all'atto del contratto e per le quali l'affittuario venisse a perdere una superficie maggiore di un ettaro gli verrà riconosciuta una riduzione della quota di

canone proporzionale alla superficie sottratta al pascolo secondo la tariffa stabilita con delibera della Giunta Comunale.

ART. 20 - Nei pascoli affittati, dove è possibile condurvi al pascolo il bestiame è fatto assoluto divieto di sfalciare ed asportare l'erba, e ciò per favorire la concimazione con lo sterco degli animali pascolanti.Le zone ove non è possibile sfruttare l'erba con l'esercizio del pascolo verranno precisate caso per caso con l'ausilio degli Agenti del Corpo Forestale dello Stato. Qualora per ragioni speciali e per casi imprevisti non si potesse utilizzare l'erba con l'esercizio del pascolo, l'autorizzazione allo sfalcio dovrà ottenersi dal comune di Crissolo, autorizzazione che potrà essere subordinata alla concimazione artificiale della zona così sfruttata.

ART. 21- Il fieno raccolto nella malga dovrà essere consumato tutto nella malga ed il concime prodotto nella malga non potrà mai essere asportato dalla malga. E' proibito il taglio di qualunque pianta nella proprietà comunale senza l'autorizzazione del Comune stesso e fatte salve le prescritte autorizzazioni del Corpo Forestale dello Stato.

ART. 22- Il concessionario è obbligato a denunciare immediatamente al Comune tutti gli animali colpiti da malattie infettive, diffusive o sospette in modo da permettere al medesimo di prendere tutti i provvedimenti del caso. Gli animali malati ed affetti da malattie infettive saranno isolati e non si potranno far abbeverare con gli altri animali e nelle acque correnti. Di detta evenienza dovrà essere immediatamente informata l'autorità veterinaria della zona e compatibilmente con le disposizioni di quest'ultima, l'animale infetto dovrà essere demonticato entro 48 ore.

Il conduttore dovrà provvedere a sue spese i tavolati occorrenti per l'isolamento del bestiame infetto e successivamente alla disinfezione dei siti ove l'animale è stato isolato.

Nessuna deroga è ammessa all'osservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria.

ART. 23 - Fatte salve le sanzioni previste per la violazione di norme nazionali o regionali, sono stabilite le seguenti sanzioni a beneficio del Comune di Crissolo;

a) Per gli animali monticati in più di quanto comunicato al comune

Per ogni bovina adulta	EURO 5,17
Per ogni capra	EURO 1,81
per ogni pecora	EURO 2,59
Per ogni vitello	EURO 2,59
per ogni maiale	EURO 2,59
per ogni equino	EURO 5,17

ed inoltre il concessionario dovrà demonticare gli animali eccedenti entro le 48 ore dal rilievo dell'infrazione;

b) Per sconfinamento dai limiti del pascolo o da altri limiti comunque indicati come temporaneamente definitivamente invalicabili:

Per ogni bovina adulta	EURO 5,17
Per ogni capra	EURO 1,81
per ogni pecora	EURO 2,59
Per ogni vitello	EURO 2,59
per ogni maiale	EURO 2,59
per ogni equino	EURO 5,17

c) Per ogni animale rinvenuto prima o dopo il periodo stabilito per l'alpeggio:

Per ogni bovina adulta	EURO 5,17
Per ogni capra	EURO 1,81
per ogni pecora	EURO 2,59

Per ogni vitello	EURO 2,59
per ogni maiale	EURO 2,59
per ogni equino	EURO 5,17

- d) Per suddivisione arbitraria della malga e per la destinazione a scopi diversi dei pascoli, fabbricati e tettoie o per subaffitti clandestini: da Euro 51,65 a Euro 516,46
- e) Per l'inquinamento delle acque o per abusiva derivazione: da Euro 51,65 a Euro 258,23;
- f) Per l'ineffettuato o irregolare spargimento del concime o per averlo lasciato disperdere: da Euro 25,83 a Euro 103,30;
- g) Per mancata manutenzione dei sentieri ed opere di difesa, per interruzione di viabilità pubblica a mezzo di recinti elettrificati o altre forme di chiusura e per inottemperanza all'obbligo di rimozione di paletti e recinzioni entro 15 giorni dalla demonticazione: EURO 500,00. In ogni caso le aree interessate dai pascoli devono essere mantenute in modo decoroso, ordinato e prive di rifiuti pena l'applicazione di una sanzione di € 500,00;
- h) Per aver immesso nell'Alpe animali ammalati di malattie infettive o diffusive, per mancata denuncia di malattie sopravvenute dopo la monticazione, per l'irregolare presentazione dei certificati sanitari o per qualunque altra violazione alle norme di polizia veterinaria l'affittuario incorrerà nelle sanzioni previste da tali vigenti norme.
 Qualora, per i motivi citati al presente comma h) e/o per disposizione dell'autorità di polizia veterinaria, dovesse abbandonare l'Alpe prima della scadenza del periodo fissato, l'affittuario dovrà comunque versare per intero il canone dovuto ed inoltre sarà ritenuto responsabile obbligato al pagamento, del mancato introito da parte del comune per tutto il periodo in cui l'Alpe risulterà inagibile per causa sua.
- i) Per irregolare conduzione dei pascoli: da Euro 25,83 a Euro 103,30;
- *l*) Per ogni pianta tagliata senza il consenso del Comune di Crissolo: Euro 103,30;
- o) Per danni arrecati ai pascoli ad opera di addetti alla malga dipendenti dall'affittuario, la responsabilità ricade tanto sull'affittuario quanto sugli addetti.

ART. 24 - Il mancato pagamento delle sanzioni dà luogo ai seguenti interessi di mora:

- dal 1° al 30° giorno di ritardo: 15% di aumento
- dal 31° al 60° giorno di ritardo: 30% di aumento
- oltre 60° giorno di ritardo: 50% di aumento.

ART. 25 - Le infrazioni alle norme del presente regolamento costituiscono anche contravvenzione all'art. 35 del R.D. 30.12.1923 n. 3267.

Sorgendo contestazioni di qualunque specie tra il Comune di Crissolo e il concessionario, queste saranno risolte inappellabilmente dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio in armonia con l'art. 135 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 per quanto applicabile.

ART. 26 - Il comune potrà eseguire in qualsiasi momento opere di miglioramento straordinario quali spietramenti, decespugliamenti, erpicature, manutenzione, costruzione, costruzione di fabbricati, in dipendenza dei finanziamenti dell'Unione europea., Statali, Regionali o di altri enti, senza che il concessionario possa opporre eccezione alcuna.

All' concessionario che in dipendenza di quanto sopra non possa utilizzare una parte dei pascoli verrà riconosciuta una detrazione, proporzionale alla parte non utilizzata, sul canone di locazione secondo quanto stabilito al precedente art.19.

- **ART. 27** Tutte le spese di gara, di delimitazione ove necessario, di contratto, di registro, di bollo, per diritti di segreteria ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'affittuario.
- **ART. 28** Qualora, per qualsiasi motivo, anche di carattere, meteorologico non dipendente da espressi interventi dell'Amministrazione, gli animali debbano essere demonticati anticipatamente, il concessionario sarà tenuto a versare l'intero canone pattuito.
- **ART. 29** Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le altre disposizioni incompatibili con esso.
- **ART. 30** E' abrogato il regolamento per la concessione di uso dei pascoli comunali adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 10.12.2002 e sue successive modificazioni. Sono abrogati gli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del Regolamento sull'uso dei beni comunali adottato dal Consiglio Comunale con verbale di delibera n.1 in data 04.03.1956 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta dell'8.05.1959 n. 16779 div. 3[^].
- **ART. 31** Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini indicati dall'art. 39 dello Statuto Comunale.
- **ART. 32** Il comune si riserva in ogni caso di rivedere il presente regolamento e conseguentemente le relative concessioni nel caso in cui subentrino nuove attività agricole stanziali che necessitano di concessioni di pascolo.

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI

SCHEDA N° 1

Denominazione Alpeggio: TIVOLI – SILIERE - GRANGIUN

TIVOLI – SILIERE -	GRANGIUN	
SCHEDA N. 1/a		
Foglio	mappale	Superficie catastale ha
21	4	143,2178
21	5	23,5500
21	6	44,8832
22	53	58,0969
		269,7479

TIVOLI – SILIERE - G	RANGIUN	
SCHEDA N. 1/b		
Foglio	mappale	Superficie catastale ha
22	2	22,4965
22	50	20,7806
22	51	33,1584
22	52	22,6395
23	5	40,6812
23	6	15,5038
23	7	41,6750
23	8	0,7519
24	160	26,0800
52	1	4,3460
52	119	1,5060
52	120	0,9477
52	121	0,5656
52	122	6,7592
52	226	3,9179
53	1	1,4988

53	7	3,3437
54	1	1,4709
54	3	8,8284
54	26	1,6014
54	27	6,8992
		265,4517

TOTALE GENERALE

535,1996

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI

SCHEDA N° 2

Denominazione Alpeggio: FURNAI – PIAN GIASET

FURNAI – PIAN GIAS	ET	
SCHEDA N. 2/A		
ALPEGGIO FURNAI -	PIAN GIASET	
Foglio	mappale	Superficie catastale ha
20	11 parte	120,0000
22	1 parte	30,0000
		150,0000

FURNAI – PIAN GIAS	ET	
SCHEDA N. 2/B		
24	156	12,6891
24	284 parte	81,0749
24	66	2,7510
24	100	1,3768
24	73	0,5892
20	11 parte	50,0000
		148,4810

FURNAI – PIAN GIASET		
SCHEDA N. 2/C		
24	137	1,6730
24	284 parte	60,0000
22	1	21,3232
		82,9962

FURNAI – PIAN GIASET		
SCHEDA N. 2/D		
20	3	41,0000
20	11 parte	65,7346
20	2	67,6555
		174,3901

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI SCHEDA N° 3

Denominazione Alpeggio: PIAN FIORENZA – PIAN DEL RE – ARMOINE - LAGHI

ALPEGGIO PIAN FIORENZA - PIAN DEL RE - ARMOINE - LAGHI		
SCHEDA N. 3		
SCHEDA N. 3 Foglio	mappale	Superficie catastale ha
1	5	45,1489
1	6	35,2465
1	7	34,2310
1	8	7,6588
1	10 parte	47,7966
1	12 parte	74,6643
2	1	43,6228
2	6	73,0000
3	1	43,6374
3	3	17,4693
3	4	158,8100
4	7	11,4136
4	16	28,5634
4	18	14,2479
4	22	1,0940
1	2	11,8320
1	3	13,0020
1	4	13,6939
1	9	4,5753
1	11	4,7673
2	3	19,4874
2	5	4,4799
2	9	282,5125
3	2 parte	49,8020
3	5	95,7370
4	2	21,9021
4	3 parte	20,9827
4	6	1,9486
4	17	49,5043
<u>' </u>		1.230,8315

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI SCHEDA Nº ${f 4}$

Denominazione Alpeggio: PIAN REGINA – CHIAVEL - FUNS

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

ALPEGGIO PIAN REGINA - CHIAVEL - FUNS

SCHEDA N. 4

Foglio	mappale	Superficie catastale ha
4	1	51,7087
4	3 PARTE	52,1693
4	4	93,0198
4	5	36,5325
5	1	35,8469
5	2	29,6169
5	10	25,1921
5	11	6,9130
5	12	32,9836
5	13	54,1459
5	14	40,0762
20	1	46,1745
17	1	2,2160
17	107	1,1915
17	505	0,8030
18	1	2,8957
19	379	2,7186
19	403	0,2520
		514,4562

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI SCHEDA N° ${f 5}$

Denominazione Alpeggio: BALMA FUNDUA – LA FONT

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

ALPEGGIO BALMA FUNDUA - LA FONT

SCHEDA N. 5

Foglio	mappale	Superficie catastale ha
5	3	8,0232
5	4	19,9364
5	5	12,4802
5	6	20,6194
6	1	18,3461
6	2	7,9942
6	3	27,7852
6	4	15,7921
6	5	16,8729
6	6	58,3328
6	8	2,9459
6	9	12,3535
6	10	19,9233
6	11	20,1081
6	12	13,3783
6	13	7,9982
6	14	22,6573
6	15	24,6829
6	17	0,2594
6	19	1,0736
6	20	10,6922
6	21	10,8483
6	22	50,7510
6	23	3,6956
6	24	15,9483
6	25	9,7915
6	26	6,5451
6	27	10,9855
7	1	19,0925
14	312	8,3370
		478,2500

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI SCHEDA N° $\pmb{6}$

Denominazione Alpeggio: MUANDE - CUMPERCIE

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

ALPEGGIO MUANDE - CUMPERCIE

SCHEDA N. 6/A

Foglio	mappale	Superficie catastale ha
OSTANA 27	1 parte	60,0000
7	2	64,6400
7	3 parte	30,0000
10	26	0,0115
10	58	0,0322
10	62	0,0127
10	63	0,0010
10	75	0,0107
10	76	0,0150
10	78	0,0111
10	88	0,0166
10	90	0,0187
10	93	0,0343
10	94	0,0660
10	100	0,0200
10	108	0,0113
10	137	0,0867
10	138	0,0312
10	143	0,0355
10	144	0,0320
10	148	0,0203
10	152	0,0210
10	202	0,0201
10	222	0,0293
10	228	0,0149
10	249	0,0946
10	257	0,0101
10	258	0,0107
10	261	0,0332
10	266	0,2178
10	267	8,0384

10	268	0,7844
10	269	1,2071
10	270	0,4419
10	271	2,2173
10	294	0,0338
10	299	0,0413
11	2	0,0205
11	3	0,0265
11	5	0,3423
11	6	0,1360
11	7	0,0725
11	9	0,1698
11	10	0,1339
11	12	0,2270
11	13	0,1064
11	18	0,0937
11	23	0,1272
11	24	0,0758
11	25	0,0774
11	29	0,0259
11	30	0,0108
11	33	0,0485
11	34	0,0510
11	35	0,0255
11	36	0,0184
11	39	0,3583
11	41	0,0124
11	42	0,0361
11	44	0,0221
11	45	0,0287
11	52	0,0138
11	53	0,0277
		170,6109

ALPEGGIO SCHEDA I	O MUANDE - CUMPERCIE	
Foglio	mappale	Superficie catastale ha
7	3 parte	32,7360
7	. 4	43,8044
10	272	3,6158
11	8	2,5016
		82,6578

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI SCHEDA N° ${\bf 7}$

Denominazione Alpeggio: CIAMPAGNA FINI COMUNI

ALPEGGIO	CIAMPAGN	A - FINI COMUNI
SCHEDA N.	. 7	
Foglio	mappale	Superficie catastale ha
OSTANA 27	1 parte	25,9470
OSTANA 26	2 sub A	25,6434
OSTANA 27	2	72,6734
OSTANA 27	3 sub A	67,7929
9	1	5,6015
35	246	1,1490
35	247	0,2753
35	394	1,6488
36	208	0,9513
36	549	0,1533
37	6	0,9222
37	766	8,0353
37	1	5,2483
		216,0417

CRISSOLO	lì				
-----------------	----	--	--	--	--

All'Amministrazione Comunale di CRISSOLO 12030 - CRISSOLO

OGGETTO : Istanza per la concessione dei Pascoli Comunali

Il sottoscritto	nato a
il residente in	Via/Piazza/Fraz
	n., rivolge rispettosa domanda al fine di
ottenere la concessione dei pascoli comunali pe	er la monticazione dei seguenti capi :
n° n° ovini caprini n° equini n°	
Di questi :	
	caprini, n° equini e n°residente in;
	. caprini, n° equini e n°residente in;
	caprini, n° equini e n°residente in;
	caprini, n° equini e n°residente in;
	caprini, n° equini e n°residente in;
	caprini, n° equini e n°residente in

Chiede,inoltre che gli venga assegnata, per la monticazione, la zona o località di
 a) persistono immobili di proprietà del richiedente b) non persistono immobili in proprietà del richiedente. (contrassegnare con una x la voce che interessa o a) o b))
Dichiara che gli immobili predetti sono di proprietà di:
(specificare l'intestazione risultante da atti notarili, iscrizioni in conservatoria)
e che essi sono distinti in catasto come segue:

Il richiedente dichiara di conoscere e pienamente accettare le seguenti norme, contenute nel regolamento comunale di Crissolo per la concessione dei pascoli comunali:

L'assegnazione delle zone e delle località avverrà secondo il seguente ordine di preferenza:

- 1. Residenti aventi la proprietà di immobili nella zona o località, con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
- 2. Residenti non aventi le proprietà di immobili nella zona o località, con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
- 3. Residenti aventi la proprietà di immobili nella zona o località, con bestiame anche di terzi non residenti;
- 4. Residenti non aventi la proprietà di immobili nella zona o località, con bestiame anche di terzi non residenti;
- 5. Non residenti. Tra in non residenti, la priorità sarà assicurata a chi ha alpeggiato per dieci anni precedenti e non è incorso nelle sanzioni previste dal regolamento.

La residenza deve essere posseduta da almeno 10 anni.

La proprietà di immobili (terreni e/o fabbricati di ricovero bestiame o lavorazione prodotti agricoli) deve sussistere in capo al richiedente ovvero ad altre persone in rapporto di parentela, affinità, coniugo, facenti parte della stessa azienda agricola.

A parità delle suddette condizioni ai fini dell'assegnazione di una zona e/o località l'avente diritto è individuato in base a sorteggio qualora il preventivo tentativo di accordo tra le parti non abbia avuto esito.

Il concessionario del pascolo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la rinuncia all'assegnazione o qualsiasi impedimento al trasferimento del bestiame nel pascolo assegnato.

Il pagamento del diritto di pascolo avviene, per intero, annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno in corso. Il ritardato pagamento comporta l'applicazione del tasso di interesse nella misura legale. Il mancato pagamento delle annualità danno luogo alla risoluzione del contratto.

Qualora una zona sia stata richiesta da un unico proprietario di bestiame e ad esso assegnata, questi, previa comunicazione al Comune, potrà integrare il numero di capi precedentemente indicati nella domanda fino a portata massima della zona anche con animali non propri o di terzi non residenti. Nel caso l'assegnatario abbia fruito di una delle priorità indicati all'art. 8, non potrà, a seconda dei casi, né alienare le proprietà che hanno consentito l'applicazione della priorità, fino alla demonticazione, né monticare bestiame di terzi non residenti.

Il sattagaritta, racidanta in quasto Camuna, con hastiama proprio allaga alla procenta la "schada di

stalla" come stabilito dall'art. 4 del vigente regolamento comunale.
La data presunta di monticazione è
In attesa dell'assegnazione definitiva si ringrazia e si porgono distinti saluti.
IL RICHIEDENTE